

ADELMO MANNA

## LA DISCIPLINA DELL'INFORMAZIONE FRA DIRITTO CIVILE E DIRITTO PENALE

**SOMMARIO** 1. L'art. 51 cod. pen. e il diritto di cronaca. — 2. Gli interventi della Cassazione in tema di responsabilità giornalistica e fonti di informazione. — 3. L'introduzione del reato di diffamazione colposa. — 4. L'inefficacia (pratica) delle sanzioni criminali. — 5. Le alternative alla tutela penale dei diritti della personalità.

### 1. L'ART. 51 COD. PEN. E IL DIRITTO DI CRONACA.

Il titolo del convegno « Quale Informazione Quale Giustizia » potrebbe anche essere letto, forse in termini leggermente provocatori, « Quale giustizia per l'informazione? ».

Si assiste, infatti, almeno tenendo conto della giurisprudenza — segnatamente quella penale — ad alcune pronunce, soprattutto recenti, di estremo rigore, cui però non fa seguito una tutela penale di concreta efficacia e, da ultimo, una fuga dalla sanzione penale verso forme di sanzioni del tutto diverse, in particolare verso sanzioni di carattere civilistico, ove però i problemi non sono di minore importanza.

Brevemente, per quanto riguarda la tutela penale, forse uno dei libri che ha avuto più successo, nel senso che la giurisprudenza ne ha accolto quasi integralmente le tesi, è il famoso « Diritto penale della stampa » del compianto Prof. Nuvolone, che lo scrisse, com'è noto, traendo spunto da una serie di lezioni tenute per il corso di giornalismo dell'Università di Urbino<sup>1</sup>.

\* Testo, rielaborato, dell'intervento al Convegno « Quale informazione, quale giustizia », tenutosi a Roma, 20-21 febbraio 1987.

<sup>1</sup> NUVOLONE, *Il diritto penale della stampa*, Padova, 1971 spec. p. 4. Nell'*Introduzione*, infatti, lo stesso NUVOLONE ebbe ad affermare che il libro, il quale originariamente recava il titolo di *Reati di stampa*, « ha avuto nonostante taluni isolati contrasti mol-

ta fortuna sul piano della teoria e della prassi. La classificazione dei limiti penali della libertà di stampa come limiti alla libertà di opinione, di creazione e di cronaca, l'affermazione del diritto di cronaca come causa di giustificazione, il riconoscimento del diritto alla prova della verità al di fuori dei confini della tradizionale *exceptio veritatis*, l'inquadramento della verità putativa nello schema dell'art. 59 cod. pen., la continenza come requisito di li-

Questo libro, che originariamente s'intitolava « *Reati di Stampa* »<sup>2</sup> fu redatto subito dopo l'entrata in vigore della Costituzione, ed in esso si sostenne per la prima volta l'esistenza di quel famoso « diritto di cronaca » di cui ancora oggi tanto si discute. Lo strumento del diritto di cronaca, cioè il riferimento all'art. 51 cod. pen., ha portato però ad una sostanziale abrogazione — implicita, si potrebbe dire — dell'art. 596 cod. pen., quanto meno per il giornalista, disposizione che era stata invece introdotta nel 1944 proprio sull'onda di un processo di lenta democratizzazione della società<sup>3</sup>.

Si rilevò, infatti, e in dottrina, e in giurisprudenza, che per il giornalista non ci sono più i limiti previsti dall'art. 596, nn. 1, 2 e 3, ma vale il diritto di cronaca, con limiti del tutto diversi: verità, contenenza ed interesse sociale della notizia, come aveva già sostenuto il Prof. Nuvolone<sup>4</sup>. Ciò è stato anche affermato nel 1971 in una famosa sentenza della Corte Costituzionale<sup>5</sup>, originata dal fatto che era stata, fra le altre questioni, anche eccepita la legittimità costituzionale dell'art. 596, perché si sosteneva che al giornalista non si potesse applicare tale norma, a causa dell'evidente contrasto con l'art. 21 della Costituzione. La Corte Costituzionale, in questa sentenza, interpretativa di rigetto, rispose che per il giornalista vale invece l'art. 51, cioè il diritto di cronaca, e quindi non gli si applica l'art. 596.

Sembrava quindi un atteggiamento di estrema apertura da parte della giurisprudenza, a favore della carta stampata.

ceità della diffamazione, l'autonomia del diritto penale della stampa fondata sulle peculiari caratteristiche dell'elemento « stampa », la configurazione della diffamazione come reato di evento e le necessarie conseguenze sul piano del dolo, sono passate dalle pagine di quel libro nelle sentenze della Corte Suprema e dei giudici di merito. Esso ha contribuito a fare la giurisprudenza in tema di diritto penale della stampa ».

<sup>2</sup> NUVOLONE, *Reati di stampa*, Milano, 1951, *passim*.

<sup>3</sup> V. sull'art. 596 cod. pen. fra i contributi più significativi, PANNAIN R., *In tema di exceptio veritatis*, in *Arch. pen.*, 1950, II, 249 ss.; MORO, *Osservazioni sulla natura giuridica della exceptio veritatis*, in *Scritti giuridici in onore di Vincenzo Manzini*, Padova, 1954, 291 ss.; PEDRAZZI, *L'exceptio veritatis dogmatica ed esegesi*, in *ibid.*, 713 ss.; Bo-

SCARELLI, *Diritto di cronaca, diritto di critica ed « exceptio veritatis » in tema di diffamazione mediante la stampa*, in *Arch. pen.*, 1955, II, 30 ss.; CORDERO, *Il giudizio d'onore*, Milano, 1959, 27 ss.; GAITO E., *La verità dell'addebito nei delitti contro l'onore*, Milano, 1961, 15 ss.; VASSALLI G., voce *Cause di non punibilità*, in *Enc. dir.*, VI, 1960, 634-635; MANTOVANI, *Fatto determinato, exceptio veritatis e libertà di manifestazione del pensiero*, Milano, 1973, 73 ss.; GREGORI, *Exceptio veritatis*, Padova, 1974, 17 ss.

<sup>4</sup> Su diritto di cronaca la letteratura e la giurisprudenza sono invero cospicue: per un esame delle stesse sia consentito rinviare a MANNA, *Diritto di cronaca: realtà e prospettive nel delitto di diffamazione a mezzo stampa*, in *Giur. cost.*, 1984, 770 ss.

<sup>5</sup> Corte Cost. 14 luglio 1971, n. 175, in *Giur. it.*, 1972, I, 1 ss.

## 2. GLI INTERVENTI DELLA CASSAZIONE IN TEMA DI RESPONSABILITÀ GIORNALISTICA E FONTI DI INFORMAZIONE.

Sono però recentemente intervenute, tre sentenze della Cassazione, l'una è quella del 1983, che non è stata purtroppo in questa sede ricordata, della Cassazione a Sezioni Unite, ric. Dotti<sup>6</sup> e le altre, entrambe del 1984, l'una della Cassazione Civile, cosiddetta del « Decalogo »<sup>7</sup>, e l'altra, Cassazione a Sezioni Unite, ric. Ansaloni<sup>8</sup>, sul problema della putatività.

E qui mi vorrei sia pure brevissimamente soffermare, affermando che personalmente non sono molto d'accordo con coloro i quali, sia pure molto autorevolmente, sostengono che la sentenza, quella ovviamente del Decalogo, non ha « creato nulla di nuovo »<sup>9</sup>.

È vero che essa parte dai noti criteri della verità e della continenza, come giustamente ha ricordato il Cons. Scopelliti in questo Convegno<sup>10</sup>, però, leggendo bene questa sentenza, si capisce che va oltre.

In primo luogo si richiede infatti la verità obbiettiva dei fatti e non la verità quale « appresa dal giornalista »<sup>11</sup>, e si tratta di due concetti, come ha anche ricordato l'Avv. Gatti<sup>12</sup>, totalmente diversi, perché

<sup>6</sup> Cass., Sez. Un. penali, 26 marzo 1983, Dotti, in *Giust. pen.*, 1983, II, 627; nonché in *Dir. Radiodiff.*, 1983, 447, con nota di PALLA.

<sup>7</sup> Cass., Sez. I Civ., 18 ottobre 1984, n. 5259, Granzotti e altri c. Europrogramme Service Italia e altri, in questa *Rivista*, 1985, 143 ss., con commenti di FOIS, *Il c.d. decalogo e l'art. 21 della Costituzione*, in *ibid.*, 152 ss.; GIACOBBE, *Notorelle minime in margine ad una sentenza contestata*, *ibid.*, 143 ss.; MOROZZO DELLA ROCCA, *Controllo di legittimità e giurisprudenza consolidata*, *ibid.*, 166 ss.

<sup>8</sup> Cass., Sez. Un. penali, 30 giugno 1984, Ansaloni, in questa *Rivista*, 1985, 173 ss., con nota di CORRIAS LUCENTE, *Esercizio putativo del diritto di cronaca e fonti di informazione*; in *Foro it.*, 1984, II, 431 ss., con nota di FIANDACA, *Nuove tendenze repressive in tema di diffamazione a mezzo stampa?*; sul tema v. anche, da ultimo, GALLO A., *Putatività ed exceptio veritatis nella diffamazione a mezzo stampa*, in *Giur. merito*, 1986, IV, 489 ss.; MANTOVANI M., *Erronea supposizione di verità del fatto narrato e diffamazione colposa*, in questa *Rivista*, 1986, 842 ss.; su entrambe le due ultime sentenze cita-

te, cfr. FERRANTE, *Giornalismo e diffamazione (Riflessioni su due sentenze della Cassazione)*, in *Giur. merito*, 1985, IV, 1005 ss. V. anche GRILLO PASQUARELLI, *Sistematica delle esimenti ed esercizio putativo del diritto di cronaca*, in *Cass. pen.*, 1986, II, 1746 ss.

<sup>9</sup> Cfr. in tal senso GIACOBBE, *op. loc. ult. cit.*; MOROZZO DELLA ROCCA, *op. loc. ult. cit.*; contra, FOIS, *op. loc. ult. cit.*

<sup>10</sup> SCOPELLITI, *Relazione al Convegno « Quale Informazione, Quale Giustizia »*, Roma, 20-21 febbraio 1987, di prossima pubblicazione su *Gli Oratori del Giorno*.

<sup>11</sup> Così invece VASSALLI G., *Libertà di stampa e tutela penale dell'onore*, in *Arch. pen.*, 1967, I, 3 ss. e quivi 29 ss.; nonché RAMACCI, *Cronaca e verità*, in *Dir. e Soc.*, 1980, 389 ss., per il quale la cronaca non è mai meccanica riproduzione descrittiva dei fatti reali; essa costituisce, piuttosto, il risultato di una interpretazione o ricostruzione dei fatti accaduti, quali appresi direttamente o acquisiti per il tramite di altre fonti. Cfr. anche FIANDACA, *op. loc. ult. cit.*

<sup>12</sup> GATTI, *Relazione al Convegno « Quale Informazione, Quale Giustizia »*, Roma, 20-21 febbraio 1987.

il primo richiede una verità assoluta, nonostante sia noto a tutti quanto sia difficile, se non impossibile, raggiungerla<sup>13</sup>. C'è poi il problema delle c.d. « mezze verità », ma direi soprattutto, dove è interessante soffermarsi, è sul problema della forma civile.

Cioè della cosiddetta continenza. Attraverso questo problema della forma civile, così come è stato risolto dalla Cassazione, si giunge a quelle critiche di parte della dottrina<sup>14</sup> e degli stessi giornalisti, che qualche ragione dovevano pure avere per lamentarsi<sup>15</sup>.

Si arriva al punto veramente nodale. Perché, a mio avviso, quando si richiede, come ricordava il Cons. Scopelliti<sup>16</sup>, di « evitare i sottintesi sapienti, gli accostamenti suggestivi, l'artificiosa drammatizzazione della notizia, le ambiguità allusive », si rischia di scivolare su due piani pericolosi.

Da un lato, e forse è sintomatico che si tratti di una pronuncia della Cassazione Civile, ma, trasportato sul piano penale, questo tipo di atteggiamento rischia, a mio parere, di spostare il centro di indagine da un diritto penale del fatto, verso un diritto penale dell'autore, in particolare verso un diritto penale « dell'atteggiamento interiore »<sup>17</sup>. Nel senso che si è in tal modo costretti ad indagare, con le « mezze verità », l'atteggiamento interiore, cioè quella che effettivamente era la segreta intenzione del giornalista, che è stata appunto evidenziata in questo tipo di forme e di parole estremamente allusive e quindi di dubbio significato.

In questo modo si rischia di andare appunto a scavare nell'inten-

<sup>13</sup> Soprattutto se si tiene conto delle difficoltà di lavoro, delle esigenze di celerità e dei pericoli della concorrenza in cui si trovano ad operare i giornalisti, come già ebbe modo di porre egregiamente in rilievo il FLORIAN, *Ingiuria e diffamazione*, Milano, 1939, 284-285.

<sup>14</sup> Cfr. ad es. FOIS, *op. loc. ult. cit.*

<sup>15</sup> Per un'efficace inquadramento del dibattito avvenuto sulla stampa, cfr. BOSCHI, *Magistrati e giornalisti*, in *La Repubblica*, 6 giugno 1984, p. 8.

<sup>16</sup> SCOPELLITI, *op. loc. ult. cit.*

<sup>17</sup> Sul tema cfr. soprattutto gli illuminanti lavori del BETTIOL, *Sul diritto penale dell'atteggiamento interiore*, da *Riv. it.*, 1971, e quivi in *Scritti Giuridici (1966-1980)*, Padova, 1980, 101 ss.; ID., *Stato di diritto e « Gesinnungstrafrecht »*, (*Scritti in onore di H.*

*Welzel*), da *Indice pen.*, 1973, e quivi in *Scritti, etc.*, cit., 129 ss.; ID., *Colpa d'autore e certezza del diritto*, in *Scritti in onore di P. Bockelmann*, da *Riv. it.*, 1977, e quivi in *Scritti, etc.*, cit., 203 ss.; ID., *Sul diritto penale militare dell'atteggiamento interiore*, da *Scritti in onore di Giovanni Musotto*, I, Palermo, 1979, e quivi in *Scritti, etc.*, cit., 254 ss. Una particolare interpretazione in chiave di *Gesinnung* del delitto di false comunicazioni sociali è, come noto, dovuta al MORSELLI, *Il reato di false comunicazioni sociali*, Napoli, 1974, spec. 121 ss. In Germania, è fondamentale sul tema l'opera dello SCHMIDHÄUSER, *Gesinnungsmerkmale im Strafrecht*, Tübingen, 1958, *passim*, che ha notevolmente influenzato il pensiero di BETTIOL.

zione del soggetto, e questo, a mio avviso, in senso penalistico, può essere estremamente pericoloso<sup>18</sup>.

Dall'altro lato la sentenza può anche essere letta, ed ecco l'origine del Decalogo, come contenente una serie di precetti che la Cassazione quanto meno consiglia al giornalista.

Ciò, l'ha ricordato il Cons. Scopelliti<sup>19</sup>, certo anche perché manca un vero e proprio codice deontologico per il giornalista. Ci si deve però chiedere se sia giusto che ad un certo punto la giurisprudenza, proprio perché manca un codice deontologico, lo crei, sia pure in una sentenza che può anche essere interpretata in questo modo.

Il rischio della « supplenza giudiziaria » è evidente, ed inoltre vi è il pericolo di conculcare il c.d. diritto di critica<sup>20</sup>, che spesso si manifesta proprio con l'uso dei termini censurati dalla Cassazione.

Ecco perché tale sentenza, che parte, è vero, da concetti noti, che non si discutono più da venti o trenta anni, verità e continenza, arriva, a mio avviso, a risultati nuovi che non sono, oltre tutto, soddisfacenti.

Tuttavia le novità sussistono anche nell'altra sentenza, quella della Cassazione, a Sezione Unite penali, del 1984.

Essa va infatti confrontata con quella, sempre delle Sezioni Unite, del 1983, ric. Dotti, in quanto entrambe trattano l'annoso problema della putatività del diritto di cronaca<sup>21</sup>. Abbiamo infatti all'inizio ri-

<sup>18</sup> Il rischio, infatti, che, più in generale, si corre nell'utilizzazione di un diritto penale che intenda punire l'atteggiamento interiore del soggetto è quello di creare una legislazione, o, come nel caso in esame, di interpretare norme già esistenti, in chiave marcatamente repressiva, come ha assai acutamente messo in luce BRICOLA, voce *Teoria generale del reato*, in *Noviss. Dig. it.*, XIX, 1973, 65 ss.; sono del pari critici nei confronti del c.d. *Gesinnungsstrafrecht*, MANTOVANI, *Diritto penale*, Padova, 1979, 256 ss.; GREGORI, *Saggio sull'oggetto giuridico del reato*, Padova, 1979, 57; GALLO E., voce *Attentato (delitto di)*, in *App. Noviss. Dig. it.*, 1980, 566; MAZZACUVA, *Il disvalore di evento nell'illecito penale - L'illecito commissivo doloso e colposo*, Milano, 1983, 42 ss.; in quanto tale dottrina determinerebbe l'oscuramento del momento oggettivo della fattispecie. Di recente, per un esame in chiave di *Gesinnung* della legislazione in tema di dissociati dal terrorismo, sia consentito rinviare a MANNA, *La « dissociazione dal terrorismo » fra diritto penale oggettivo e soggettivo*, in *Indice pen.*, 1985, 203 ss.

<sup>19</sup> SCOPELLITI, *op. ult. cit.*

<sup>20</sup> Come ha giustamente rilevato l'Avv. FLAMMINI-MINUTO, *Intervento al Convegno « Quale Informazione, Quale Giustizia »*, cit. Sul diritto di critica, v. per tutti NUVOLO-

NE, *Il diritto penale della stampa*, cit., 68 ss.

<sup>21</sup> Sul tema, sia pure con diversità di soluzioni, RAMAJOLI, *Offesa all'onore della persona e libera manifestazione del pensiero*, 1966, 55; GUADAGNO, *Diritto di cronaca e diffamazione a mezzo della stampa*, in *Giust. pen.*, 1951, II, c. 878 ss., che negano l'operatività, in materia, dell'art. 59, comma 3, cod. pen. In senso affermativo, cfr. invece fra gli altri, VASSALLI G., *Libertà di stampa*, etc., cit., 3 ss.; NUVOLONE, *op. ult. cit.*, 80; MANTOVANI, *Diritto alla riservatezza e libertà di manifestazione del pensiero con riguardo alla pubblicità dei fatti criminosi*, in *Il diritto alla riservatezza e la sua tutela penale. Atti del terzo Simposio di studio di diritto e procedura penali promosso dalla Fondazione Luzzani di Como, Varenna, Villa Monastero*, 5-7 settembre 1967, Milano, 1970, 430 ss.; ALBAMONTE, *Il diritto di cronaca quale causa di giustificazione nei delitti contro l'onore a mezzo stampa, con particolare riguardo alla putatività*, in *Cass. pen. Mass. ann.*, 1977, 579; NAPOLEONI, *Diritto di cronaca e « verità putativa »*, in *ibid.*, 1983, 1102 ss. Sul tema v. anche, di recente, LANZI, *La scriminante dell'art. 51 cod. pen. e le libertà costituzionali*, Milano, 1983, 74 ss. Per quanto attiene alla giurisprudenza, per un esame delle varie posizioni emerse, sia di nuovo consentito rinviare a MANNA, *Diritto di cronaca*, etc., cit., 781 ss.

cordato che la giurisprudenza ha « creato » questa scriminante, che ovviamente non è menzionata nel codice, mutuandola dall'art. 51 cod. pen. e dall'art. 21 della Costituzione. Ha dunque creato una « causa di giustificazione ».

Non ci si è tuttavia forse resi sufficientemente conto di aver innescato anche un processo che poteva portare ad una sostanziale impunità del giornalista. Se infatti il diritto di cronaca doveva valere come scriminante, naturalmente doveva valere anche il suo versante putativo, e ciò ex art. 59 cod. pen., in base al quale, detto sinteticamente, « il putativo equivale al reale »<sup>22</sup>. Ed allora però la giurisprudenza si è trovata di fronte al fatto che, se si univa il putativo al reale, si aveva, come detto, una sostanziale impunità per il giornalista. Da qui indubbie esigenze di politica criminale, nel senso della prevenzione generale, hanno sempre consigliato la giurisprudenza, di cercare in qualunque modo di ridurre, se non di eliminare del tutto, la putatività nel diritto di cronaca.

### 3. L'INTRODUZIONE DEL REATO DI DIFFAMAZIONE COLPOSA.

Il risultato è stato però quello di « introdurre » la diffamazione colposa<sup>23</sup>, cioè di rendere punibile il giornalista anche se non ha controllato diligentemente le sue fonti di informazione. Questo problema della diffamazione colposa e quindi della sostanziale inosservanza dell'art. 59, comma 3, del cod. pen., era stato invece risolto in senso

<sup>22</sup> Sul tema resta sempre fondamentale la monografia del GROSSO, *L'errore sulle scriminanti*, Milano, 1961, *passim*.

<sup>23</sup> Il problema era già stato affrontato in dottrina, ma si badi, non nel senso di una sostanziale inapplicabilità dell'art. 59 u.c., cod. pen., bensì, *de iure condendo*, tramite la creazione di una nuova fattispecie criminosa; cfr. in tal senso VASSALLI G., *Libertà di stampa, etc.*, loc. ult. cit., GIANZI, *La rilevanza sociale delle notizie con riguardo alla qualità del soggetto passivo della diffamazione*, in *Tutela dell'onore e mezzi di comunicazione di massa. Atti del Convegno giuridico « Informazione diffamazione Risarcimento »*, Milano, 1979, 123 ss., e spec. 126-127; contra LATTANZI, *Diffamazione giudiziaria: lecito e illecito nella realtà sociale e nell'esperienza*, in *ibid.*, 163, che ritiene preferibile un potenziamento delle sanzioni civili. Cfr. sull'argomento anche MONTESANO, *Sulle azioni civili contro la stampa lesiva della personalità*, in *Dir. e giur.*, 1967, 145 ss.

Anche nell'ordinamento tedesco-occiden-

tale, si richiede in genere che il giornalista operi un accurato controllo delle sue fonti d'informazione, ma ciò non è condizione per l'applicazione della scriminante, anche putativa, del diritto di cronaca, bensì di quella, ben diversa, prevista dal § 193 StGB, cioè la c.d. Tutela degli interessi legittimi (*Wahrnehmung berechtigter Interessen*). Siccome nel sistema penale tedesco la non verità dell'addebito è elemento costitutivo dei delitti di diffamazione (§ 186) e calunnia (§ 187), la scriminante di cui al § 193 StGB si riferisce a quei casi in cui la pubblicazione di un fatto non vero è avvenuto, appunto, per la tutela di (altri) interessi legittimi. V. sul punto TENC-KOFF, *Die Bedeutung des Ehrbegriffs für die Systematik der Beleidigungstatbestände*, Berlin, 1974, 106 ss.; 166 ss. Cfr. comunque, più in generale, sulla responsabilità colposa del giornalista, di recente CANESTRARI, *Profilo di responsabilità colposa nell'esercizio della cronaca giornalistica*, estr. da *Giust. pen.*, 1985, VIII-IX, 1 ss., con riferimenti anche alla dottrina germanica.

molto più favorevole alla stampa nella sentenza della Cassazione, a Sezioni Unite, dell'83, ric. Dotti, in cui si riconosceva appieno la putatività del diritto di cronaca. C'è stato invece un « *revirement* » nell'ultima sentenza della Cassazione, a Sezioni Unite, del 1984, in cui, facendo riferimento alle fonti di informazione e sostenendo che nemmeno quelle c.d. privilegiate — il caso riguardava notizie apprese dalla RAI — possono esimere dal controllo il giornalista, evidentemente gli si imponeva un tale penetrante controllo delle stesse, da giungere a punire il giornalista se non avesse « comunque » effettuato la ricerca della verità in modo diligente. Il che significa, appunto punire la diffamazione colposa, e ciò è « normativamente » insostenibile, proprio perché la diffamazione, nel nostro sistema penale, è un delitto esclusivamente di natura dolosa<sup>24</sup>.

Tali indubbi irrigidimenti, per essere del tutto compresi, devono però, a mio avviso, essere messi in relazione con il problema dell'efficacia della sanzione penale nei confronti dei beni dell'onore e della reputazione.

#### 4. L'INEFFICACIA (PRATICA) DELLE SANZIONI CRIMINALI.

Di fronte, cioè, a questi irrigidimenti, a queste oscillazioni della giurisprudenza, che si possono anche capire, pur se non li si condivide, sussiste, tuttavia, una tutela penale in concreto del tutto sporadica, del tutto occasionale, del tutto inefficiente. Basti fare riferimento alla legge sulla stampa del 1948<sup>25</sup>. Si ricordava molto bene in questa sede, che tale legge prevede una sanzione molto più grave per la diffamazione a mezzo stampa, un rito direttissimo, coesistente al fatto che si tratta di beni immateriali, e addirittura una sanzione ulteriore, *lato sensu* risarcitoria, la riparazione pecuniaria, che molti qualifica-

<sup>24</sup> Cfr. sul punto, di recente ed in senso critico nei confronti delle ultime tendenze giurisprudenziali, pur se ritiene attualmente possibile la tutela civile per la diffamazione colposa, attraverso una lettura estremamente riduttiva dell'art. 2059 cod. civ. ed un conseguente ampliamento della sfera di applicazione dell'art. 2043 cod. civ., nella sua dunque, dell'ultima sentenza della Corte Costituzionale sul danno biologico (su cui v. *postea*) MANTOVANI M., *op. cit.*, spec. 848-852 (nota a Cass., Sez. I penale, 27 febbraio 1985, Gamba, in questa *Rivista*, 1986, 839 ss.). Cfr. altresì sull'argomento da ultimo, GARA-

VENTA, *La diffamazione a mezzo stampa: un orientamento « liberale » del Tribunale di Genova*, in *Giust. pen.*, 1986, II, 722 ss.

<sup>25</sup> Cfr. sul tema JANITTI PIROMALLO, *La legge sulla stampa*, Roma, 1957, *passim*; NUVOLONE, *op. loc. ult. cit.*; CANTARANO, *Codice della legislazione sulla stampa*, 2°, Roma, 1976, *passim*; CARDILLO, *Le leggi sulla stampa - codice della stampa e del giornalismo*, 2°, Latina, 1977, *passim*; nonché, per un esame della giurisprudenza, JANNUZZI-FERRANTE, *I reati nella legislazione sulla stampa - Rassegna di giurisprudenza*, Milano, 1978, *passim*.

no come pena privata<sup>26</sup>. Che cosa ne è stato di questo apparato sanzionatorio particolarmente severo? Direi che è stato purtroppo disapplicato in sede pratica. È a tutti nota in primo luogo, la sorte che è toccata al rito direttissimo in materia di stampa, che di direttissimo oggi possiede forse soltanto il nome, e ciò anche perché il termine di un mese dalla data di presentazione della querela o della denuncia, è puramente ordinatorio e sprovvisto quindi di sanzione<sup>27</sup>.

<sup>26</sup> V. in generale, su tale tipo di sanzioni civili AA.Vv., *Le pene private* (a cura di BUSNELLI e SCALFI), Milano, 1985, *passim*; nonché il secondo incontro di studi sul tema, svoltosi a Pisa il 19 aprile 1986, intitolato appunto: *Dalla pena privata alle sanzioni civili punitive* (atti in corso di pubblicazione). In particolare, sulla riparazione pecuniaria vista in tale ottica, CENDON, *Pena privata e diffamazione*, in *Pol. dir.*, 1979, 149; LONGO, *La valutazione del danno nel reato di diffamazione*, in *Tutela dell'onore, etc.*, cit., 90; ZENO-ZENCOVICH, *Il risarcimento esemplare per diffamazione nel diritto americano e la riparazione pecuniaria ex art. 12 della legge sulla stampa*, in *Resp. civ.*, 1983, 40; ID., *Revirement della Cassazione sulle sanzioni civili punitive contro la stampa*, in questa *Rivista*, 1986, 473 ss. (nota alla Cass., Sez. V pen., 16 gennaio 1986, SIMEONI, in *ibid.*, 458 ss. che, innovando la precedente giurisprudenza, che considerava la riparazione pecuniaria quale sanzione penale, l'ha invece ritenuta « sanzione di natura civilistica » con ciò sostanzialmente riconoscendola come « sanzione civile punitiva »); TENELLA SILLANI, *La responsabilità professionale del giornalista*, in *ibid.*, 1985, 885 ss., e spec. 917 ss.; BONILINI, *Il danno non patrimoniale*, Milano, 1983, 287. È interessante, infine, notare che nella dottrina tedesca la legittimità delle pene private è stata posta in relazione con il § 103, II, GG., che, come noto, prevede il principio di stretta legalità. Ci si è chiesti, in sostanza, se fosse costituzionalmente ammissibile che una sanzione punitiva potesse essere prevista da una legge non penale, e si è risposto che non vi era contrasto con il principio di legalità, in quanto pure sanzioni non penali possono assolvere anche ad una funzione punitiva. Cfr. a tal proposito, per un esame dettagliato della questione, ARZT, *Der strafrechtliche Schutz der Intimsphäre - von zivilrechtlichen Persönlichkeitsschutz aus betrachtet*, Tübingen, 1970, 311 ss. e spec. 315 ss. Se il discorso può valere per il risarcimento del danno morale, in sé e per sé, in questa ottica resta problematica la legittimità dei c.d. *punitive damages*,

cioè di quelle sanzioni civili dell'ordinamento nord-americano che non hanno per nulla una funzione risarcitoria, né satisfattoria, ma, appunto, esclusivamente *punitiva* — sempre ove s'intendesse introdurli anche nel nostro ordinamento.

<sup>27</sup> La giurisprudenza considera anzi tale termine come avente valore di semplice raccomandazione. Cfr. ad es. Cass., Sez. V, 1° febbraio 1982, Rizzuto, in *Cass. pen. Mass. ann.*, 1983, 1369 ss., con nota di A. GAITO. In tale ottica si comprende appieno il senso della Proposta di legge n. 3735, presentata dall'on. Andò e altri, e assegnata il 20 dicembre 1982 alla Commissione Giustizia della Camera, ma mai esaminata nell'VIII legislatura. Tale Proposta è stata, con alcune modifiche, ripresentata nel corso della IX legislatura, il 14 luglio 1983, con il n. 143. In essa erano, fra l'altro, previste norme assai interessanti in tema di rito direttissimo per i reati di stampa: il suo inizio era previsto nel termine massimo di venti giorni dalla data di presentazione della querela e, ciò che più rileva, le parti alla prima udienza dovevano, a pena di decadenza, indicare specificamente le fonti ed i mezzi di prova cui intendessero avvalersi.

Il giudice doveva decidere immediatamente circa la loro ammissibilità e rilevanza e, infine, la sentenza doveva in ogni caso essere emessa nel termine massimo di tre mesi dalla data di presentazione della querela. Evidenti sono le analogie con il processo del lavoro e, più in generale, con il « nuovo » processo civile, così come soprattutto risulta dalla legge-delega ed inoltre anche dalle parziali modifiche contenute nel disegno di legge che il ministro della Giustizia Rognoni ha presentato al Cons. dei Ministri il 6 febbraio 1987. Cfr. a tal proposito il recente Convegno su *Un processo civile e penale giusto per una giustizia uguale per tutti*, tenutosi a Senigallia il 20, 21 e 22 febbraio 1987, in particolare gli interventi di FAZZALARI, DENTI, PROTO PISANI e FABBRINI (atti in corso di pubblicazione). V. altresì il *Documento di Base* al Convegno medesimo, in *Giust. e Costit.*, 1987, 9 ss.



Inoltre la sanzione detentiva, che doveva servire, secondo il legislatore del 1948, per punire appunto gli attentati più gravi ai diritti della personalità è, in realtà, stata raramente applicata. È opportuno a questo punto rammentare un'interessante ricerca del Centro Calamandrei in cui, facendo il rapporto fra le querele presentate e le condanne in concreto irrogate, quelle per la pena detentiva sono rarissime e addirittura ve n'è una soltanto al di sopra di un anno, e ciò in un intero arco di anno<sup>28</sup>.

Bisogna a questo punto chiedersi a che cosa serva la sanzione detentiva minacciata in astratto e poi nella pratica non applicata. Nel momento in cui si sostiene oramai da tempo, dalla più moderna dottrina, che l'efficacia di prevenzione generale della sanzione penale è legata alla *prontezza* e alla *certezza* della pena<sup>29</sup>, se trasportiamo questi criteri, questi indici di prevenzione generale della norma penale, nel campo della diffamazione a mezzo stampa, c'è veramente da esserne preoccupati.

## 5. LE ALTERNATIVE ALLA TUTELA PENALE DEI DIRITTI DELLA PERSONALITÀ.

Se così è, va allora ripensata tutta la tutela penale dei diritti della personalità. Nel momento in cui — io non credo debba trattarsi solo di un astratto *slogan* — si parla ovunque di diritto penale come *extrema ratio*<sup>30</sup>, cioè di un diritto penale che deve intervenire soltanto quando altri strumenti di tutela non siano adeguati<sup>31</sup>, è opportuno che il legislatore cominci ad esaminare se non sussistano, in materia,

<sup>28</sup> Cfr. AA.Vv., *L'orientamento del Tribunale di Roma in tema di diffamazione a mezzo stampa: un'indagine statistica*, in questa *Rivista*, 1986, 207 ss.; cfr. per una ricerca che ha condotto ad analoghi risultati, svoltasi presso l'Istituto di Diritto Penale dell'Università « La Sapienza » di Roma, MANNA, *La tutela penale dei diritti della personalità: aspetti problematici*, in *Indice pen.*, 1986, 711 ss. e spec. 717.

<sup>29</sup> Cfr. da ultimo PAGLIARO, *Verifica empirica dell'effetto di prevenzione generale*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1986, 353 ss., cui si rinvia anche per le opportune citazioni bibliografiche.

<sup>30</sup> V. sul principio di « sussidiarietà » e sulle sue accezioni, nella dottrina italiana, fra gli altri, FIANDACA-MUSCO, *Diritto penale, parte generale*, Bologna, 1985, 7-8; ANGIONI, *Contenuto e funzioni del concetto di bene giuridico*, Milano, 1983, 215 ss.; MARINUCCI,

*Politica criminale e riforma del diritto penale*, in *Jus*, 1974, 463 ss.

<sup>31</sup> Cfr. in tal senso anche la Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 19 dicembre 1983, relativa alla scelta tra sanzione penale e sanzione amministrativa, in *Suppl. ord. della Gazzetta Ufficiale*, n. 22, del 23 gennaio 1984. V., per un'autorevole commento, PADOVANI, *La distribuzione di sanzioni penali e di sanzioni amministrative secondo l'esperienza italiana*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1984, 952 ss. cfr. da ultimo, sul tema, DOLCINI, *Rapport National Italien, al Colloque préparatoire al XIV Congres International de Droit Penal sur le thème: « Les problèmes juridiques et pratiques poses par la difference entre le droit criminel et le droit administratif-penal »*, Stockholm, 15-17 juin 1987, 4 ss. (del dattiloscritto); nonché il 1° volume degli Atti del Convegno *L'illecito penale amministrativo - verifica di un sistema*, Padova, 1987, *passim*.

altri strumenti di tutela. E qui è calzante l'esempio degli Stati Uniti d'America, in cui lo « *slander* » e il « *libel* », cioè l'ingiuria e la diffamazione, costituiscono generalmente illeciti civili e vengono « puniti » con sanzioni di carattere pecuniario<sup>32</sup>.

È questo, però, delle sanzioni civili, un ulteriore settore, estremamente problematico. Se noi infatti esaminiamo le sanzioni che, sia a livello preventivo, che a livello repressivo, sono contenute nel nostro codice civile, anche per la tutela dei diritti della personalità, pure qui vi sono numerosi problemi. Fra gli strumenti preventivi, è stato menzionato l'art. 700 cod. proc. civ.<sup>33</sup>, che tuttavia è una clausola troppo ampia, con la quale si rischia di consentire anche il sequestro in chiave preventiva dello stampato, addirittura in contrasto con la Costituzione<sup>34</sup>. Quindi sarebbe opportuno, se mai si ritenesse usare questa via, di delimitare molto meglio l'art. 700<sup>35</sup>.

In chiave repressiva, abbiamo uno strumento, assai sviluppato negli ordinamenti anglo-sassoni, ma da noi veramente poco usato, quale quello del risarcimento del danno morale<sup>36</sup>.

La ragione di ciò consiste nel fatto che, per il combinato disposto dall'art. 2059 cod. civ. e dall'art. 185 cod. pen., il risarcimento del danno morale, che è quello che ovviamente più di frequente si ve-

<sup>32</sup> Cfr. in argomento, di recente, ZENOVENCOVICH, *Onore e reputazione nel sistema del diritto civile - uno studio comparato*, Napoli, 1985, *passim*, cui si rinvia anche per le opportune citazioni bibliografiche.

<sup>33</sup> Cfr. a tal proposito, soprattutto in relazione ai diritti della persona, DENTI, *Diritti della personalità e tecniche di tutela giudiziale*, in AA.VV., *L'informazione e i diritti della persona*, Napoli, 1983, 261 ss.; ZANUTTIGH, *La tutela cautelare atipica*, *ibid.*, 273 ss.; GIACOBBE, *Note in tema di « strumenti di sanzione » per la tutela dei diritti della persona*, *ibid.*, 283 ss.; nonché più in generale, VERDE, *Considerazioni sul procedimento d'urgenza (com'è e come si vorrebbe che fosse)*, nel vol. *I processi speciali*, Studi offerti a V. Andrioli dai suoi allievi, Napoli, 1979, 407 ss.; PROTO PISANI, *Appunti sulla tutela sommaria (note de iure condito e de iure condendo)*, *ibid.*, 311 ss.; ARIETA, *I provvedimenti d'urgenza*, Padova, 1984, *passim*.

<sup>34</sup> Cfr., sul rischio di possibili limitazioni alla libertà di stampa, o ad altri diritti costituzionalmente protetti, PROTO PISANI, *op. ult. cit.*, 335 ss.; VERDE, *op. cit.*, 419; ZANUTTIGH, *op. cit.*, 275; GIACOBBE, *op. ult. cit.*, 295-296; LA CHINA, *Quale futuro per i provvedimenti di urgenza?*, in *I processi spe-*

*ciali, etc., cit.*, 151 ss. Va a questo proposito rilevato che già il SATTA, *Provvedimenti urgenti ed urgenza di provvedimenti*, in *Mass. giur. lav.*, 1962, 49, ebbe a porre in evidenza il pericolo che la elasticità dei presupposti trasformi la tutela cautelare in tutela sommaria o « il provvedimento urgente in urgenza del provvedimento ».

<sup>35</sup> Cfr. sul tema, da ultimo, la tavola rotonda su *Presente e futuro dei provvedimenti d'urgenza*, Roma, 7 aprile 1987, con interventi, sia pure di segno diverso, in particolare di MONTESANO, ARIETA, PREDEN e GIACOBBE.

<sup>36</sup> V. sull'argomento, con specifica applicazione al tema che qui ci occupa, AA.VV., *La lesione dell'identità personale e il danno non patrimoniale*, Messina, 16 aprile 1982, Milano, 1985, 1 ss. Cfr. altresì, da un punto di vista più strettamente penalistico, PISANI, *Tutela penale e processo - Studi*, Bologna, 1978, 259, ss.; nonché da ultimo, FALZEA M.G., voce *Danno IV) Risarcimento del danno civile nascente da reato - Dir. pen.*, di prossima pubblicazione in *Enc. giur.*, 1 ss. (delle bozze di stampa). Per ulteriori indicazioni bibliografiche, sia consentito rinviare a MANNA, *La tutela penale, etc., cit.*, 729 ss.

rifica nei casi in esame, è collegato all'esistenza di un reato<sup>37</sup>.

E allora, anche se vi sono sentenze — basti ricordare l'ultima della Corte Costituzionale sul danno biologico<sup>38</sup> — che sembrano gradatamente creare delle aperture rispetto a questo rigido, combinato disposto, pure in questo campo il legislatore potrebbe intervenire, magari sulla falsariga di quello che avviene in altri ordinamenti. A tal proposito basti per tutti pensare al codice civile tedesco, in cui il risarcimento del danno morale è concesso anche per lesioni a determinati diritti della personalità, che non costituiscono però reato<sup>39</sup>.

In conclusione, nonostante le accennate difficoltà, è opportuno che il legislatore cominci a rendersi conto che la tutela penale dei diritti della personalità, sia pure estremamente rigida in astratto e anche attraverso le più recenti pronunce giurisprudenziali, in pratica si riduce a ben poca cosa.

Tutto ciò, ovviamente, vale, se si intende veramente tutelare con efficacia anche i diritti della personalità del singolo, che sono estremamente importanti, almeno tanto quanto la libertà di manifestazione del pensiero.

<sup>37</sup> Vedi sul tema gli AA. citati alla nostra precedente, cui adde FERRI G.B., *Oggetto del diritto della personalità e danno non patrimoniale*, in *Riv. dir. comm.*, 1984, I, 137 ss. Per un particolare tentativo di superamento del combinato disposto degli artt. 2059 cod. civ. e 185 cod. pen., mediante il riferimento all'art. 2 della Costituzione, cfr. MESINETTI, voce *Personalità (diritti della)*, in *Enc. dir.*, XXXIII, 1983, 355 ss., cui si rinvia anche per l'esame degli altri tentativi, effettuati dalla dottrina nel corso del tempo, per ammettere una risarcibilità dei danni non patrimoniali, anche in presenza di illeciti non costituenti reato.

Tali tentativi hanno attualmente acquisito un rinnovato interesse, anche a seguito della recentissima sentenza della Corte Costituzionale sul danno biologico (sui cui v. *postea*). *Contra*, nel senso che ritiene il problema risolvibile solo in chiave di abrogazione dell'art. 2059 cod. civ., ZENO-ZENOVICH, *Onore e reputazione, etc.*, cit., 312 ss.

<sup>38</sup> Corte Cost. 14 luglio 1986, n. 184, in questa *Rivista*, 1986, 825 ss., con commenti a prima lettura di ALPA, 726 ss.; BONILINI, 731 ss.; DE CUPIS, 736 ss.; FERRI G.B., 739 ss.; PARADISO, 747 ss.; RAVAZZONI, 750 ss.; SCALFI, 752 ss.; VINCENZI AMATO, 762 ss.; VISINTINI, 765 ss.; nonché con le risposte al Questionario *Danno patrimoniale e non patrimoniale: ma distinzione ancora valida?*, di BONILINI, 770 ss.; CENDON, 774 ss.; PARADISO, 775 ss.; SALVI, 779 ss.; TOMMASINI, 783 ss. La stessa sentenza trovasi altresì pubblicata in *Foro it.*, 1986, I, 2053 ss., con nota di PONZANELLI. Sul tema v. anche NICASTRO, *Aspetti*

*giuridici del danno biologico*, in *Giur. merito*, 1986, IV, 1294 ss. Sul danno biologico si è anche svolto un interessante Convegno a Verona, il 18 ottobre 1986, nel quale è in particolare da segnalare la relazione di ALPA (Atti in corso di pubblicazione). Per un esame delle precedenti sentenze della Corte Costituzionale in argomento e per le relative indicazioni bibliografiche, oltre gli AA. citati nella presente nota, sia di nuovo consentito rinviare a MANNA, *La tutela penale, etc.*, cit., 730, nota 80.

<sup>39</sup> Il codice civile tedesco, che, seppure sulla falsariga di quello italiano, contiene la norma generale (§ 253), in base alla quale « il danno immateriale (*immaterieller Schaden*) non può essere risarcito che nei casi previsti dalla legge », aggiunge tuttavia (§ 847) che « nell'ipotesi di lesione del corpo o della salute, così come nel caso di sottrazione della libertà, il danneggiato può chiedere un risarcimento in danaro anche per il danno che non ha carattere patrimoniale (*der nicht Vermögensschaden ist*) ». Cfr. in argomento DI MAJO, *La tutela civile dei diritti*, Milano, 1982, 201. Ad onor del vero va altresì rilevato che la norma del § 847 BGB qualifica il risarcimento in denaro come *billig*, cioè piccolo, il che dimostra come anche nell'ordinamento tedesco occidentale il risarcimento del danno non patrimoniale, sancito dal reato, costituisca un'eccezione. Cfr. a tal proposito, e sull'atteggiamento del BGH, tendente però talvolta a liquidare somme elevate a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, ARZT, *op. loc. ult. cit.*